

RESPONSABILITA' PENALE DEI PROFESSIONISTI



NOTAI



AVVOCATI

NOTAIO: PUBBLICO UFFICIALE

“Non credere” aggiunse con magnanimità, “che voglia approfittare della tua fiducia.

Non voglio che tu decida niente mentre ci troviamo a quattr’occhi.

Adesso vado a chiamare Endre.

Lui è un amico di famiglia.

E’ un notaio, riveste una carica ufficiale.

Sarà meglio che firmi in sua presenza”.

(Sandor Marai, L’eredità di Eszter, Adelphi 1999)

ART. 47 LEGGE NOTARILE N. 89/1913

- 1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.
- 2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto

ART. 67 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE NOTARILE- R.D.1326/1914

Spetta al notaio di dirigere la compilazione dell'atto dal principio alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia; a lui solo compete d'indagare la volontà delle parti e di chiedere, dopo di aver dato ad esse lettura dell'atto, se sia conforme alla loro volontà.

Per la scritturazione degli atti originali, giusta l'art. 53 della legge, deve adoperarsi inchiostro indelebile

ART. 37 CODICE DEONTOLOGICO

In ogni caso compete al notaio svolgere di persona in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari:

- per l'accertamento delle identità personali delle parti [...]
- per l'indagine sulla volontà delle parti da svolgere, in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;
- per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti"

FALSITA' IDEOLOGICA

ART. 479 C.P.

Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

UN PO' DI GIURISPRUDENZA..

Cass. pen. sez. V, 05/12/2008 N. 4694

Integra il reato di **falsità ideologica in atto pubblico la condotta del notaio** che, nell'atto di ricevere un testamento in forma pubblica - atto solenne, caratterizzato da massimo rigore pubblicistico, che postula la piena capacità del testatore di esprimere la sua volontà e di comprendere successivamente la lettura della scheda testamentaria predisposta dal notaio per controllarne la corrispondenza alla propria effettiva volontà - **attesti di avere ricevuto dichiarazioni di ultima volontà liberamente e spontaneamente espresse dal testatore che, invece, versi in stato di grave semi incoscienza per il suo stato di salute (nella specie, coma diabetico) attribuendo la mancata sottoscrizione dell'atto a grave debolezza della mano anziché alle predette condizioni fisiche.** (Fattispecie in cui si è ritenuto che il notaio ha il dovere di accertare la capacità del testatore per la sussistenza della quale non è sufficiente che questi si limiti a segni del capo o movimenti corporei, nella specie liberamente interpretati da soggetto che gli stia accanto e del quale si ometta di attestarne la presenza, e che, d'altro canto, lo stato di salute mentale, ancorché dichiarato dal notaio rogante, può essere, anche in sede civile, ai fini della validità del testamento pubblico, contestato con ogni mezzo di prova, senza neanche bisogno di proporre querela di falso).

DOLO EVENTUALE

Cass. pen. sez. V, 10/10/2008, n.43391

In tema di falsità ideologica in atti pubblici, **il notaio**, in qualità di pubblico ufficiale, **ha il dovere di esprimersi in linguaggio adeguato alle conoscenze ed all'intelligenza di chi deve sottoscrivere l'atto e, quindi, di accertare che il sottoscrittore ne abbia compreso il significato e le implicazioni.** (La Corte, nel confermare la condanna del notaio per il reato - doloso - di cui all'art. 479 cod. pen., ha precisato che, se il notaio trascura questa necessità per prassi, agisce in maniera imprudente, mentre, **se il sottoscrittore manifesta sintomi evidenti di incomprensione del tenore dell'atto e dei suoi effetti, oppure addirittura assoluta distanza da quanto avviene, il notaio, nel sottoscrivere a sua volta l'atto, rispettivamente accetta il rischio di attestare il falso o vuole direttamente il falso).**

POSIZIONE DI GARANZIA

Cass. pen. sez. V, 26/04/2012 n. 24972

In tema di falso documentale, nel caso di falsa dichiarazione, in sede di rogito notarile, del venditore in ordine alla proprietà del bene, è configurabile in capo al notaio (salvo ogni accertamento in ordine all'elemento soggettivo), la responsabilità penale a titolo di concorso per omesso impedimento della falsa e rilevante dichiarazione del venditore, considerata la **posizione di garanzia rivestita dal notaio, la cui prestazione d'opera, in virtù dell'art. 47 della legge notarile, non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti ma si estende alle attività preparatorie e successive, onde assicurare la certezza dell'atto da rogare e il conseguimento dello scopo tipico, di guisa che la prestazione di detto pubblico ufficiale - quale garante e interprete della validità delle scelte negoziali delle parti - riveste una funzione non solo di mezzi ma anche di risultato. Ne consegue che, in tal caso, per il pubblico ufficiale viene ad integrarsi l'ipotesi criminosa di cui all'art. 479 cod. pen. [...]**

PRONUNCIA SULLA FALSITÀ DI DOCUMENTI Art. 537 cpp

1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.
2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento

CIRCONVENZIONE DI INCAPACE

ART. 643 C.P.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da duecentosei euro a duemilasessantacinque euro.

CONCORSO NEL REATO DI CIRCONVENZIONE DI INCAPACE ?

Tribunale di Salerno 10-02-2012- Giudice, Dr. Stefano Berni Canani

.....

In altre parole, la deposizione del Notaio M.M. resa innanzi questo Tribunale compendia la **condotta commissiva contributiva eventuale di chi**, deputato al controllo serio e stringente della capacità di intendere e di volere di un soggetto dante procura, non solo non si avvede della sua malattia di demenza senile conclamata, talmente evidente da essere, in quelle condizioni di tempo, di luogo e di persona, sensibilmente percepibile anche da una persona inesperta, ma consapevolmente condotta in casa del dante procura proprio dall'imputato, **si predispose a redigere materialmente un atto foriero di conseguenze giuridiche rilevantissime per il patrimonio del R.U. - come si è visto essere la procura generale a vendere senza obbligo di rendiconto** e con la possibilità di contrarre con sé stesso datata 19/12/2006 - esponendogli che trattasi di una comune delega, per lo più conferita per ritirare la pensione o pagare le bollette.

Di conseguenza questo Tribunale ritiene - in virtù delle considerazioni appena esposte - di aver appreso nella deposizione della teste M. una vera e propria notitia criminis per il delitto di concorso eventuale materiale in circonvenzione di incapace ex artt. 110 e 643 c.p., nonché una notizia di rilievo disciplinare a norma dell'art. 37, 2° cpv, § 1, sezione 1 del capo II del Codice deontologico notarile approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato con deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008 e pubblicato sulla G.U. n. 177 del 30 luglio 2008, per cui **gli atti della sua deposizione, in uno con la presente, vanno trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ed al Consiglio Notarile di Salerno per le valutazioni di esclusiva competenza.**

...

AVVOCATO

*“Dottore, questi sono i testamenti,
gl’istrumenti e le scritture dei fidecommisori,
di primigenitura della nostra famiglia;
voi siete avvocato,
leggete ed esaminatele a vostro agio,
che io ve le lascio”*

(Opere di Gasparo Gozzi)

ATTIVITA'

- PARERI E CONSULENZE
- CUSTODIA
- ESECUTORE TESTAMENTARIO



In quali responsabilità penali potrebbe
incurrere l'avvocato che aiuta
materialmente il *de cuius* a scrivere il
testamento



FALSITÀ IN TESTAMENTO OLOGRAFO, CAMBIALE O TITOLI DI CREDITO ART. 491 C.P.

- [I]. Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
- [II]. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso

LA SOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA..

Cass. Pen., Sez. V, 06/10/2014, n. 51709

Integra il delitto di **falso materiale in testamento olografo** (artt. 476 e 491 cod. pen.) la redazione di un documento - apparentemente scritto di proprio pugno dal testatore - **con l'aiuto materiale di altro soggetto (che gli guidi la mano)**, in quanto, in tal caso, il documento non è formato, come prescritto dalla legge, esclusivamente dal "de cuius" e, quindi, non può essere considerato olografo.

Quali potrebbero essere le
responsabilità penali di un avvocato
depositario di testamento che non lo
consegna al notaio per la pubblicazione



PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO ART. 620 C.C.

- I. Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione , appena ha notizia della morte del testatore.
- II.

SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI ART. 490 C.P.

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

LA SOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA..

Cass. Pen., Sez. V, 11/04/2012, 25269

Integra il reato di falso per occultamento (art. 490 cod. pen.) la **condotta dell'avvocato che - consegnato al notaio, per la pubblicazione, l'ultimo testamento olografo del "de cuius" - trattenga presso il proprio studio il precedente testamento, ancorché implicitamente revocato**, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, è penalmente rilevante ogni condotta illecita diretta ad occultare il documento in modo da renderne impossibile l'utilizzazione e, quindi, ad impedire che esso adempia alla funzione per cui è predisposto, evenienza che si verifica quando sia temporaneamente celato o altrimenti reso irreperibile nella sua materialità. Né, ai fini della configurabilità del reato, rileva la necessità di disporre del documento o il proposito di restituire l'atto occultato o l'effettiva restituzione di esso dopo un certo tempo.

ART. 26 CODICE DEONTOLOGICO

...

III. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

...

**GRAZIE A TUTTI PER LA
CORTESE ATTENZIONE**